

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2622

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BETTINOTTI, SIMONINI, COLITTO,  
NAPOLITANO FRANCESCO**

*Annunziata il 19 dicembre 1956*

**Provvidenze a favore dei sergenti maggiori e gradi corrispondenti già in carriera continuativa nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica dispensati dal servizio in applicazione del Trattato di Pace**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Celebrandosi il decennale della Repubblica e nello spirito della Costituzione riteniamo che il Parlamento debba volere che si concluda con adeguati provvedimenti il travaglio derivante dalle dolorose conseguenze dello sfollamento dei quadri militari in obbedienza ai vincoli giuridici ma soprattutto morali fissati dal Trattato di pace.

Dal 1947 il Ministero della difesa, dopo aver adempiuto alla bisogna del rinvio dalle armi di fedelissimi soldati, quali appunto i sottufficiali, ha teso ad ovviare alle lacune emerse dall'applicazione dello sfollamento e delle conseguenti situazioni di fatto venutesi a determinare nel tempo rispetto ai personali civili e fra le stesse Forze armate.

Di qui i vari provvedimenti legislativi opportunamente approvati dal Parlamento. Malgrado ciò circa duecento giovani sottufficiali già in carriera continuativa sono restati esclusi dal beneficio delle quiescenze e da quello della immissione in altre Amministrazioni dello Stato: ciò che, per contro, si è verificato, e giustamente, per altri personali civili a servizio dello Stato e come previsto dall'articolo 4 delle leggi di sfollamento 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

Ciò ha naturalmente determinato sperequazioni sensibilissime rispetto ai personali civili e tra gli stessi sottufficiali mentre, sia sotto il profilo giuridico che morale, unica avrebbe dovuto essere la sorte di quanti egualmente avevano combattuto e sofferto per la gloriosa causa comune.

D'onde la necessità di regolare una situazione così palesemente non equa: tanto più che, in ordine ai richiesti provvedimenti riparatori, nessuna rivalsa potrebbe venire accampata.

La legge 10 aprile 1954, n. 114, che pur mirava a sanare tale umano problema è restata inoperante per circa duecento giovani sottufficiali risultati mancanti, per un giorno o per un anno, di uno dei due requisiti per l'accidimento al beneficio pensionistico richiesti dagli articoli 5 e 6 delle leggi di sfollamento citate. Ne risultò quindi una ancora più sensibile differenziazione fra soggetti vantanti i medesimi titoli e colpiti dalla stessa drastica rottura della carriera.

Da tali considerazioni trae origine la presente proposta che si ripromette di accordare, a favore dei sergenti maggiori e gradi corrispondenti sfollati dalle Forze armate, in aggiunta ai benefici già riconosciuti dalla legge 10 aprile 1954, n. 114, la validità, ai

fini del conseguimento del requisito effettivo di servizio e di quello utile a pensione delle campagne di guerra susseguite nel periodo 8 settembre 1943 e 8 maggio 1945 (lotta di liberazione) nonché l'abbuono di mesi tre per ogni anno di servizio effettivamente prestato per quei sergenti maggiori e gradi corrispondenti, e, nonostante gli aumenti di servizio per le campagne di guerra già citate, non raggiungono i due requisiti di cui agli articoli 5 e 6 delle dette leggi di sfollamento 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

L'onore finanziario derivante dall'adozione della presente proposta è irrilevante. D'altro canto tale onere venne già conside-

rato nella legge 10 aprile 1954, n. 114, per il che, a stretto rigore, non dovrebbero accamparsi difficoltà insuperabili, sia attuali che future, per avere gli organi di Tesoreria già tenuto conto delle due esigenze all'atto degli stanziamenti per la citata legge 10 aprile 1954 n. 114.

La fondatezza delle istanze, che mirano essenzialmente a eliminare ogni dannosa spequazione di trattamento, dispensa i proponenti dal rilevare, oltre allo spirito equitativo, anche il carattere patriottico dei provvedimenti richiesti che, pertanto, non possono non trovare squisita comprensione nel Parlamento italiano.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti già in carriera continuativa nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, in aggiunta ai benefici loro riconosciuti dalla legge 10 aprile 1954, n. 114, sono valutabili, ai fini del conseguimento del requisito di servizio e di quello utile a pensione, le campagne di guerra susseguite nel periodo 8 settembre 1943-8 maggio 1945 (lotta di liberazione) nonché sono valutabili mesi tre per ogni anno di servizio effettivamente prestato per coloro che, tenuto conto degli aumenti di servizio per campagne di guerra, non raggiungono i due requisiti richiesti dagli articoli 5 e 6 dei citati decreti legislativi.

### ART. 2.

Alla copertura dell'onere finanziario relativo sarà provveduto coi fondi stanziati nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.